

# **CITTA' DI PINEROLO**

## **SETTORE URBANISTICA**

### **REGOLAMENTO EDILIZIO**

#### **Allegato 1**

#### **Norme per l'Arredo Urbano - NA**

---

Oggetto: - NORME e TAVOLE GRAFICHE

---

giugno 2005

Il Sindaco: Alberto Barbero  
L'Assessore all'Urbanistica: Flavio Fantone

Ripartizione Urbanistica della Città di Pinerolo  
Rresponsabile: Dott. Arch. Pietro De Vittorio

Arch. Ezio Bardini

Arch. Paolo Castelnovi

# ALLEGATO 1

## NORME PER ARREDO URBANO (NA)

### INDICE ARTICOLI

1. <u>ILLUMINAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE</u> .....	2
2. <u>PANCHINE</u> .....	6
3. <u>FIORIERE</u> .....	6
4. <u>CESTINI GETTA RIFIUTI</u> .....	6
5. <u>FONTANELLE</u> .....	7
6. <u>POSTEGGI BICICLETTE</u> .....	7
7. <u>DISSUASORI AUTO</u> .....	7
8. <u>TRANSENNE</u> .....	8
9. <u>TABELLONI PER AFFISSIONI MORTUARIE</u> .....	8
10. <u>TABELLONI PER INFORMAZIONI TURISTICHE</u> .....	8
11. <u>TABELLONI INDICATORI PER ESERCIZI COMMERCIALI</u> .....	9
12. <u>TABELLONI PER PUBBLICITÀ O PUBBLICA AFFISSIONE</u> .....	10
13. <u>BACHECHE</u> .....	10
14. <u>CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA</u> .....	11
15. <u>CABINE TELEFONICHE</u> .....	11
16. <u>SPAZI PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI</u> .....	11
17. <u>PAVIMENTAZIONI STRADALI</u> .....	12
18. <u>DOSSI</u> .....	13
19. <u>MARCIAPIEDI E ZONE PEDONALI</u> .....	13
20. <u>BOX PER SERVIZI</u> .....	13
21. <u>INSEGNE E TARGHE</u> .....	14
22. <u>VETRINE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI</u> .....	16
23. <u>TENDE</u> .....	17
24. <u>NORME GENERALI/DEROGHE</u> .....	18

TAVOLE GRAFICHE

DA PAG. 19 A PAG. 31

## **Art.1 Illuminazioni pubbliche e private**

1.1 Le presenti norme considerano inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

In applicazione dell'art.6 della L.R. 31/2000 i riferimenti normativi da applicarsi su tutto il territorio comunale sono quelli contenuti nelle LINEE Guida e relativa GUIDA della Provincia di Torino <sup>(3)</sup>.

### **1.2 Disposizioni generali**

1.2a. I nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli di cui all'art.3 c.1 L.R.31/2000, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico. Per detti impianti la presente normativa stabilisce, quali limiti e riferimenti normativi, quelli stabiliti per la Classe E3 di cui alla pubblicazione CIE 126 e per la Classe 2 della norma UNI 10189.

1.2b. Tutti i capitolati relativi a detti impianti-devono essere conformi ai presenti criteri.

1.2c. Nella presentazione delle pratiche edilizie relative ad interventi in cui siano previsti impianti di illuminazione esterna, aventi caratteristiche di estensione degli impianti elettrici posti all'interno degli edifici, deve essere documentata la rispondenza dell'intervento, oltre che alla legge 5 marzo 1990 n.46 e s.m. e i. anche alle disposizioni del presente regolamento. Al termine dei lavori l'installatore deve altresì certificare, sulla dichiarazione di Conformità prevista dalla Legge 46/90 anzidetta, che l'impianto di illuminazione esterna è conforme alla Norma uni 10819 ed alle disposizioni del presente regolamento.

1.2d. Per tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica realizzati da terzi a scapito di oneri di urbanizzazione, considerato che detti impianti non sono soggetti alla legge 46/90 in quanto impianti posti totalmente all'esterno, deve essere certificata, con il rilascio al Comune di apposito "certificato di conformità", la rispondenza degli impianti alla Norma UNI 10819 ed alle disposizioni del presente regolamento.

1.2e. La classificazione delle vie e delle strade dal punto di vista illuminotecnico è riferita alla classificazione della tavola P1 del Piano Urbano del traffico adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29 ottobre 2002, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, in carenza di classificazione valgono le schematizzazioni dell'APPENDICE D della GUIDA <sup>(3)</sup>.

1.2f. In ogni caso qualsiasi intervento di riparazione dell'esistente che comporti la sostituzione anche del singolo apparecchio di illuminazione, deve comportare l'utilizzo di apparecchi conformi alla presente norma.

1.2g. Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- i) lampade ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta pressione od al sodio a bassa pressione (queste ultime ammesse nel solo caso di utilizzo per sicurezza perimetrale e non per illuminazione pubblica) o con simili prestazioni. Nei soli casi ove risulti indispensabile un'elevata resa cromatica è consentito l'impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata;
- ii) elementi di chiusura trasparenti, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, ed altri con analoghe proprietà;
- iii) per lampade ed apparecchiature in linea generale si applicano i criteri e le tipologie di cui ai paragrafi dal 6.4 al 6.11 ed al paragrafo 6.14 e relative tabelle della GUIDA <sup>(1)</sup>, fatti salvi i successivi "Criteri per impianti specifici".
- iv) la limitazione del flusso luminoso emesso verso l'alto deve essere attuato per i nuovi impianti e per il rifacimento degli esistenti secondo i parametri della zona 2 della Norma UNI 10819 come specificato al paragrafo 6.12 e relative tabelle della GUIDA <sup>(1)</sup> con l'utilizzo delle apparecchiature conformi alle emissioni Rn (%) ammesse secondo le schematizzazioni dell'APPENDICE C della GUIDA <sup>(1)</sup>.
- v) per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l'alto.
- vi) L'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari, di richiamo od altro tipo, è vietato su tutto il territorio comunale.

### **1.3 Criteri di gestione**

L'installazione degli apparecchi illuminanti non deve essere fonte di molestia o di documento per l'ambiente circostante, in particolare non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, né impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici o disturbare l'attenzione dei guidatori in prossimità di incroci. In particolare:

- i) al fine di evitare l'inquinamento ottico si prescrivono le limitazioni della luce molesta previste nel paragrafo 6.13 e nella tabella 11 della GUIDA (1);
- ii) sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore 1,00 di notte;
- iii) Tutte le insegne luminose commerciali non inserite (incassate o semi-incassate) nelle facciate degli edifici, oppure con sorgenti di luce (compresi i faretti) esterne all'insegna stessa, devono essere spente dalle ore 1,00 di notte fino ad un'ora prima del tramonto, con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna;
- iv) Deroghe ai termini delle ore 1.00 di notte per lo spegnimento delle insegne e/o per l'attivazione dei regolatori dell'emissione luminosa possono essere concesse dall'autorità comunale con ordinanza in caso di manifestazioni o iniziative temporanee.

### **1.4 Criteri per impianti specifici**

Per le tipologie impiantistiche di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto al capitolo precedente, devono, altresì essere applicati i seguenti criteri:

#### 1.4a. Viabilità Extraurbane.

Per l'illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc, si devono utilizzare, preferibilmente, lampade al sodio ad alta pressione,

#### 1.4b. Grandi aree.

Per l'illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici simili si devono utilizzare:

- i) preferibilmente lampade al sodio ad alta pressione (sono ammesse a bassa pressione solo ove non risulti realmente necessario distinguere i colori);
- ii) impianti dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.
- iii) torri-faro, dotate in ogni caso di apparecchi di illuminazione (proiettori e non) di tipo asimmetrico con il vetro o la "bocca di apertura dell'ottica" orizzontale nei seguenti casi: ove si riscontri una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, oppure in situazioni strutturali ed ambientali specifiche che ne consiglino l'uso per le difficoltà di accesso dei veicoli alla base delle sorgenti luminose.

#### 1.4c. Centri storici, aree soggette a tutela e vie commerciali.

L'installazione di impianti di illuminazione è consentita solo in presenza di apposito progetto di sistemazione dell'intera area d'ambito omogeneo o facciata di edifici, in cui si verifichi il migliore assetto qualitativo per la pubblica fruizione;

- i) i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
- ii) l'illuminazione dei centri storici e degli edifici vincolati deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete, possono essere altrimenti collocati solo apparecchi identici a quelli preesistenti nell'ambito omogeneo, o del tipo "con funzione di arredo urbano in stile" schematizzati nell'appendice C della GUIDA <sup>(1)</sup> purché conformi ai criteri comuni di cui al precedente punto 4b);
- iii) nelle altre zone devono essere collocati apparecchi identici a quelli eventualmente preesistenti e mantenuti nell'ambito omogeneo (via, piazza o portici) , purché conformi ai criteri comuni di cui al precedente punto 4b);
- iv) sotto i portici esistenti possono essere collocati nel pavimento apparecchi calpestabili per l'illuminazione, dotati di vetro temprato antiscivolo (DIN 51130), per incasso a filo del piano calpestabile e disposti in fregio alla parte percorribile del portico;

In ogni caso l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti autorizzativi, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione o riferimento al Piano quadro della qualità urbana, altri regolamenti e piani specifici, particolari soluzioni progettuali intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

#### 1.4d. Impianti sportivi.

L'illuminazione di tali impianti deve prevedere:

- i) appositi sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri;
- ii) proiettori di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva;
- iii) ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.

#### 1.4e. Monumenti ed edifici.

L'illuminazione di tali manufatti, deve prevedere:

- i) direzionamento del flusso luminoso preferibilmente di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della stessa;
- ii) per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione;
- iii) l'illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio ad alta pressione e, nel solo caso di illuminazione di protezione contro l'intrusione, con lampade al sodio a bassa pressione.

#### 4f. Insegne, bacheche e vetrine prive di illuminazione propria.

L'illuminazione delle insegne, bacheche e vetrine, con sorgenti di luce esterne alle stesse, deve essere realizzata:

- i) dall'alto verso il basso;
- ii) rispettando, per quanto incidente, le disposizioni generali di cui al punto 2;
- iii) escludendo l'illuminazione con faretti in vista delle insegne storiche in lamiera.

### 1.5 Deroghe

Sono ammesse deroghe per impianti in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- i) siano insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon o a illuminazione interna) purché non inviino verso l'alto più del 10% del flusso emesso e siano spente alla chiusura dell'esercizio;
- ii) siano sorgenti luminose all'interno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, nei porticati ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso l'alto;
- iii) siano sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) cadauna in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce

superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;

- iv) illuminazioni straordinarie e/o natalizie purché per esse sia previsto lo spegnimento programmato entro l'orario stabilito con apposita ordinanza dell'autorità comunale.

## **Art.2 Panchine**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:

- i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati devono essere collocati solo elementi identici a quelli eventualmente già presenti nell'ambito omogeneo (giardino, viale etc.), salvo scelte da progetto guida per singole zone definito dall'Amministrazione Comunale;
- ii) nelle altre aree è possibile collocare elementi composti dai seguenti materiali: legno e/o metallo (ghisa, acciaio elettrozincato, alluminio), legno e/o calcestruzzo pressovibrato, legno e/o materiale lapideo; in ogni caso il legno deve essere massiccio e di spessore non inferiore a 4 cm;
- iii) nel caso di interventi per ambiti omogenei (giardini, viali etc.) si devono usare elementi coordinati (panchine, fioriere, cestini, ecc.) che devono essere adeguatamente illustrati con documentazione fotografica a colori oppure con tavole grafiche esecutive.

## **Art.3 Fioriere**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:

- i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati devono essere collocati solo elementi identici a quelli eventualmente già presenti nell'ambito omogeneo (giardino, viale etc.), salvo scelte da progetto guida per singole zone definito dall'Amministrazione Comunale;
- ii) nelle altre coordinate con altri elementi di arredo previsti nello stesso ambito omogeneo;
- iii) la manutenzione delle fioriere sistemate su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico è a carico dei privati richiedenti, che, in caso di abbandono e degrado della stesse, subiranno le sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento Edilizio;

## **Art.4 Cestini getta rifiuti**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:

- i) su tutto il territorio comunale per le nuove installazioni, devono essere usati i modelli stabiliti in modo esplicito dall'Amministrazione comunale o, in assenza di tale definizione:
  - a, cestino a terra modello "SABAUDO" da 110 lt , dove necessitano contenitori di grandi capacità;
  - b, cestino a terra modello "SABAUDO" da 55 lt, dove nel Centro Storico necessitano contenitori di buona capacità ma di limitato ingombro;

- c, cestino a palo da 28 lt in acciaio elettrozincato e verniciato con polveri di poliesteri per esterno con tettuccio antipioggia e fascia coprisacco.
- ii) i modelli a e b devono essere realizzati in fusione di lega di alluminio (Al Si 13) con impresso il marchio CITTÀ DI PINEROLO, apribile in due valve con chiave antivandalismo, verniciato con polveri di poliesteri per esterno colore bordeaux (RAL 3005), anello reggi sacco in lamiera di alluminio e base in cemento;
- iii) il modello c) ed eventuali altri modelli di nuova produzione, da concordare con l'ente gestore della raccolta rifiuti, possono riportare iscrizioni pubblicitarie previa autorizzazione onerosa dell'amministrazione;
- iv) Nei percorsi pedonali deve essere garantito un passaggio minimo di metri 1,00; in particolare sotto i portici vanno collocati presso i pilastri sotto gli archi del fronte.

#### **Art.5 Fontanelle**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) Nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati devono essere collocate all'interno degli spazi pubblici quali piazze, giardini, aree pedonalizzate con modelli identici a quelli eventualmente già presenti nell'ambito omogeneo, salvo scelte da progetto guida per singole zone definito dall'Amministrazione Comunale;
  - ii) nelle altre zone la tipologia (preferibilmente in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite e griglia metallica a raso pavimentazione) la collocazione è da verificarsi caso per caso, preferibilmente in corrispondenza di spazi pubblici quali piazze, giardini, aree pedonalizzate.

#### **Art. 6 Posteggi biciclette**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati si devono usare attrezzature a rastrelliera o a barra in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite (evitare elementi in calcestruzzo pressovibrato e metallo);
  - ii) nelle altre zone le tipologie da adottare sono costituite da una serie di elementi in acciaio inox satinato o acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni (forma ad arco o a barra) fissati al suolo, in modo da facilitare il bloccaggio al telaio delle biciclette;
  - iii) devono essere collocati in spazi pubblici in prossimità di edifici pubblici o di servizi anche privati: banche, luoghi di culto, ecc.;
  - iv) Sono consentiti prodotti e soluzioni che prevedono la possibilità della pubblicità nelle aree esterne ai centri storici ed agli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati, purché nel rispetto delle tipologie delle presenti norme e nei luoghi concordati con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7 Dissuasori auto**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati sono consentiti elementi in pietra di Luserna, in pietra di Perosa, in granito bianco ovvero in ghisa con forme semplici arrotondate (sfera, cilindro, tronco di cono, paracarro) con l'avvertenza di adottare una tipologia uniforme per interventi in ambiti omogenei;
  - ii) nelle altre zone sono consentiti, elementi in calcestruzzo pressovibrato lavato o sabbiato oppure verniciato con resine acriliche, oltre ai materiali precedenti, con forme semplici arrotondate uniformando le tipologie per interventi omogenei;
  - iii) nelle delimitazioni con dissuasori, dove è necessario consentire l'accesso ai mezzi di emergenza, vanno collocati preferibilmente dissuasori a scomparsa omologati (automatici o semiautomatici) con l'avvertenza di usare elementi proporzionati ai dissuasori fissi eventualmente adiacenti;

#### **Art. 8            Transenne**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati sono consentiti elementi in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore (RAL 7016) identici a quelli preesistenti (croce di Sant'Andrea o paletto città di Torino).
  - ii) nelle altre zone sono consentiti paletti parapetonali Ø 10 cm. in acciaio elettrozincato o ghisa verniciati a polveri di poliesteri per esterni colore grafite oppure in acciaio inox satinato, uniformando le tipologie per interventi omogenei.

#### **Art. 9            Tabelloni per affissioni mortuarie**

1. I tabelloni per affissioni mortuarie sono normati dall'apposito Regolamento della Pubblicità, che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, mentre devono essere osservate le seguenti caratteristiche costruttive (vedi tavole grafiche) :
  - i) montanti a T in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;
  - ii) pannello in lamiera di acciaio elettrozincato e cornice in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;
  - iii) nel caso di collocazione addossata a murature il tabellone deve lasciare uno spazio libero di cm. 2 rispetto alle murature stesse ed il pannello deve essere facilmente rimovibile per interventi di manutenzione.

#### **Art.10            Tabelloni per informazioni turistiche**

1. I tabelloni per informazioni turistiche sono normati dall'apposito Regolamento della Pubblicità <sup>(5)</sup>, che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, mentre devono essere osservate le norme del Nuovo Codice della Strada e le seguenti caratteristiche costruttive (vedi tavole grafiche):

- i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive identiche a quelli esistenti.
  - ii) nelle altre zone:
    - \* montanti cilindrici in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;
    - \* cassonetto in acciaio elettrozincato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite e pannello in alluminio serigrafato;
    - \* nel caso di collocazione addossata a murature il tabellone deve lasciare uno spazio libero di cm. 2 rispetto alle murature stesse ed il pannello deve essere facilmente rimovibile per interventi di manutenzione.
2. La collocazione dei tabelloni non è ammessa:
- i) dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
  - ii) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti;
  - iii) dove costituisca intralcio al movimento pedonale e veicolare;
  - iv) nei porticati;
  - v) sulle banchine spartitraffico centrali delle strade urbane di scorrimento;
  - vi) dove impedisca la vista della segnaletica stradale.

#### **Art.11 Tabelloni indicatori per esercizi commerciali**

1. I mezzi pubblicitari permanenti indicatori per esercizi commerciali (preinsegne e segnaletica direzionale privata) sono normati dall'apposito Regolamento della Pubblicità, che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, da applicarsi purché conforme al Nuovo Codice della Strada, fatto salvo quanto segue.
2. Localizzazione, forma, materiali e dimensioni secondo i seguenti punti, a meno di diverse prescrizioni derivanti da progetti tipo approvati con concorso pubblico, devono rispettare i seguenti criteri:
  - i) essere costituiti da tabelle metalliche, con lato a freccia, di dimensioni standard (altezza m. 0,25 e lunghezza m.1,25), non luminose, nei colori standard del Nuovo Codice della strada;
  - ii) essere collocati in punti che non costituiscano intralcio alla segnaletica pubblica e raggruppati fino al numero massimo consentito dalle norme del Codice della Strada e su supporti standard del tipo indicato dalla Amministrazione comunale e messi a disposizione gratuita da parte del primo installatore;
  - iii) collocati all'esterno dei centri storici e non interferenti con beni culturali ed ambientali.
3. Nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati sono consentiti tabelloni per l'indicazione degli esercizi commerciali presenti nelle vie laterali con le seguenti caratteristiche costruttive (con riferimento agli schemi grafici allegati e fatta salva la possibilità di diverse prescrizioni derivanti da progetti tipo approvati con concorso pubblico):
  - i) montanti cilindrici in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;

- ii) telaio porta targhe in acciaio elettrozincato o alluminio e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite, (deve rimanere inferiormente uno spazio libero di altezza minima cm. 70);
  - iii) nel caso di collocazione addossata a murature il tabellone deve lasciare uno spazio libero di cm. 2 rispetto alle murature stesse ed il pannello deve essere facilmente rimovibile per interventi di manutenzione.
4. La collocazione del tabellone non è ammessa:
- i) dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
  - ii) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti;
  - iii) nei porticati;
  - iv) dove costituisca intralcio al movimento pedonale e veicolare.
  - v) dove impedisca la vista della segnaletica stradale.

#### **Art.12            Tabelloni per pubblicità o pubblica affissione**

1. I tabelloni per informazioni turistiche sono normati dall'apposito Regolamento Comunale della Pubblicità <sup>(5)</sup>, che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, mentre devono essere osservate le norme del Nuovo Codice della Strada e le seguenti caratteristiche costruttive (vedi tavole grafiche):

- i) montanti cilindrici in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;
  - ii) pannello in lamiera di acciaio elettrozincato e cornice in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri di poliesteri per esterni colore grafite;
  - iii) nel caso di collocazione addossata a murature o recinzioni il tabellone deve lasciare uno spazio libero di cm. 2 rispetto alle murature stesse ed il pannello deve essere facilmente rimovibile per interventi di manutenzione.
2. La collocazione dei tabelloni non è ammessa:
- i) dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
  - ii) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti;
  - iii) dove costituisce intralcio al movimento pedonale e veicolare;
  - iv) nei porticati;
  - v) sulle banchine spartitraffico centrali delle strade urbane di scorrimento;
  - vi) dove impedisca la vista della segnaletica stradale.

#### **Art.13            Bacheche**

1. Le bacheche sono normate dall'apposito Regolamento della Pubblicità <sup>(5)</sup> che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, mentre devono essere osservate le norme del Nuovo Codice della Strada e le seguenti caratteristiche costruttive (vedi tavole grafiche):

- i) cassonetto e battente in acciaio elettrozincato o alluminio verniciati a polveri di colore grafite;
- ii) schienale a colori neutri scuri;
- iii) vetro di sicurezza incolore;
- iv) dimensioni tali da rispettare le linee architettoniche e le proporzioni degli elementi murari su cui sono posate con i lati verticali arretrati di cm. 10 dagli spigoli degli elementi architettonici esistenti, e larghezza uguale o inferiore ad eventuali lesene su cui si appoggiano;
- v) non devono interferire con eventuali zoccolature esistenti;
- vi) non possono disporre di allacciamento esclusivo all'energia elettrica e nel caso sia illuminata artificialmente gli apparecchi di illuminazione devono essere posizionati internamente sul lato superiore e provvisti di schermatura per evitare abbagliamento ai passanti;
- vii) non devono costituire intralcio al movimento pedonale e veicolare;
- viii) nel caso di collocazione su muratura, non protetta dalle intemperie, si deve lasciare una intercapedine di 2 cm. per la circolazione dell'aria e lo scolo delle acque piovane fra il pannello e la muratura, nonché permettere una facile rimozione in caso di interventi di manutenzione delle facciate dei fabbricati interessati.

#### **Art.14 Cabine di trasformazione dell'energia elettrica**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti gli edifici vincolati, le nuove cabine devono essere completamente interrato e coperte con pavimentazione identica alla pavimentazione circostante, ovvero devono essere inserite negli edifici o, in modo organico, nei loro ampliamenti laddove ammessi; in ogni caso sono vietati edifici isolati o addossati ai fabbricati esistenti;
  - ii) nelle zone di completamento e di espansione urbana le nuove strutture devono essere interrato, o ricavate ai piani interrati dei nuovi edifici o, se fuori terra, addossate e/o integrate con le costruzioni principali usando i medesimi materiali di facciata degli edifici stessi; in ogni caso sono vietati manufatti isolati prospicienti gli spazi pubblici;
  - iii) nelle restanti zone del territorio comunale, oltre alle tipologie sopra descritte, nel caso di manufatti isolati e fuori terra la muratura esterna deve essere rivestita con un paramento di mattoni faccia vista con giunti grigio cemento di altezza tale da coprire alla vista la soletta di copertura ed i serramenti metallici devono essere verniciati con pittura di colore verde scuro (RAL 6026); l'eventuale zoccolatura non può superare l'altezza di cm. 20 .

#### **Art.15 Cabine telefoniche**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) utilizzo di materiale completamente o almeno prevalentemente trasparente ed incolore;
  - ii) nelle aree porticate utilizzo di modelli a muro con strutture sporgenti in policarbonato incolore o materiale analogo.

#### **Art.16 Spazi per conferimento Rifiuti Urbani**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati la raccolta rifiuti deve avvenire in cassonetti in tecno-polimero verde o grigio scuro o, preferibilmente, in contenitori interrati;
  - ii) nelle aree verdi pubbliche o private ad uso pubblico i cassonetti devono essere riparati alla vista sui tre lati mediante quinte in legno impregnato in autoclave di colore naturale;
  - iii) gli spazi destinati ai contenitori per la raccolta differenziata devono essere protetti alla vista su almeno due lati con quinte in legno impregnato in autoclave di colore naturale. Nel caso lo spazio sia previsto in un'area di ~~nuova~~ urbanizzazione la protezione visiva può essere realizzata con materiali diversi, ma coordinati con gli altri elementi di arredo previsti, oppure con vegetazione;
  - iv) il posizionamento dei cassonetti nelle sedi viarie e sui marciapiedi deve essere delimitato chiaramente con segnaletica orizzontale secondo quanto stabilito in materia dal Nuovo Codice della Strada nei Centri Storici ed indicato nelle tavole grafiche allegate.
  
2. Negli strumenti urbanistici esecutivi devono essere indicate le aree per la collocazione dei cassonetti di conferimento Rifiuti Urbani per le eventuali aree per la raccolta differenziata con le dimensioni indicate nelle tavole grafiche allegate al presente regolamento.
  
3. Negli strumenti urbanistici esecutivi devono essere chiaramente indicate le aree per la collocazione dei cassonetti di conferimento Rifiuti Urbani e per le eventuali aree per la raccolta differenziata con le dimensioni indicate nelle tavole grafiche allegate al presente regolamento.
  
4. La collocazione dei cassonetti non è ammessa:
  - i) sui marciapiedi ove non venga consentito un percorso pedonale inferiore a m. 1,20;
  - ii) nei porticati;
  - iii) nelle aree prospicienti edifici vincolati;
  - iv) nelle aree prospicienti gli ingressi pedonali residenziali e/o commerciali;
  - v) nelle aree prospicienti le finestre di locali abitabili ai piani terreni o rialzati;
  - vi) entro m. 5,00 da luoghi pubblici di socializzazione.

## **Art. 17      Pavimentazioni stradali**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i. nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati <sup>(2)</sup>, fatto salvo il riferimento ai relativi strumenti urbanistici esecutivi:
    - a) non è consentita la posa di pavimentazioni ad opus incertum/palladiana;
    - b) nella parte collinare le strade in forte pendenza devono avere pavimentazione in smolleri di porfido, o in acciottolato se preesistenti;
    - c) nelle strade delle parti non collinari, a seguito di interventi per ambiti omogenei, sono consentite pavimentazioni: in materiale lapideo quali cubetti in Porfido, in pietra di Luserna o marmo bianco, lastre in pietra di Luserna, pietra di Perosa o granito bianco, acciottolato ed eventuali guide in pietra di Luserna o pietra di Perosa; bituminose solo se preesistenti;

- ii. nelle altre zone del territorio comunale sono consentite pavimentazioni oggetto di progetti unitari per ambiti omogenei.
- iii. la pavimentazione delle strade residenziali a circolazione moderata deve presentare zone con tipologie diverse alternando tratti in bitume con altri in elementi lapidei oppure in autobloccanti di calcestruzzo pressovibrato.

#### **Art. 18           Dossi**

- 1.     Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i)    le dimensioni devono rispettare quanto stabilito dal “Nuovo Codice della Strada”;
  - ii)   e rampe dei dossi si possono realizzare con smolleri di porfido o acciottolato posati cementati o, nel caso di rampe con sviluppo inferiore a 50 cm, con spesse lastre di pietra di Lucerna;
  - iii)  la parte centrale del dosso deve essere realizzata in cubetti di Porfido o di pietra di Luserna, cubetti di marmo bianco per la formazione delle strisce pedonali nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati, in asfalto o elementi in cls pressovibrato per le altre zone del territorio comunale.

#### **Art. 19           Marciapiedi e zone pedonali**

- 1.     Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i)    negli interventi da effettuare nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati si fa riferimento ai relativi strumenti urbanistici esecutivi <sup>(3)</sup> vigenti;
  - ii)   Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati a seguito di interventi per ambiti omogenei, sono consentite pavimentazioni in materiale lapideo quali cubetti in Porfido, in pietra di Luserna o marmo bianco; lastre in pietra di Luserna o granito bianco; acciottolato ed eventuali guide in pietra di Luserna;
  - iii)  nelle altre zone del territorio comunale la pavimentazione, purché oggetto di progetti unitari, può essere realizzata in materiale lapideo, in bitume o in elementi autobloccanti in cls pressovibrato e cordoli in pietra di Luserna di spessore minimo cm 9 e con spigolo smussato;
  - iv)   la larghezza minima per i nuovi marciapiedi deve essere pari a metri 1,50 al netto degli elementi per la segnaletica, dei sostegni per l’illuminazione pubblica, degli elementi di arredo urbano e dei box per servizi, salvo il rispetto degli allineamenti esistenti e per interventi di manutenzione o di rifacimento dell’esistente;
  - v)    i cordoli per marciapiedi ed altre zone pedonali devono essere in pietra di Luserna o in granito bianco di spessore minimo cm. 9 e con spigolo smussato; non è consentita la realizzazione di curve con raggio inferiore a cm. 100 con elementi rettilinei a formare una spezzata;
  - vi)   le griglie di aerazione per intercapedini o per sottoservizi devono essere in acciaio elettrozincato, di tipo antitacco (maglia mm.15x76), carrabili, bordate, con telaio elettrozincato in profilato fissato alla pavimentazione.

#### **Art.20           Box per servizi (elettricità, gas, telefono, ecc.)**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - i) nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati i box per servizi devono essere incassati nelle murature esistenti con l'attenzione a non interferire con gli elementi di ornato presenti;
  - ii) nelle altre zone i box per servizi; devono essere incassati nelle murature dei fabbricati e nelle recinzioni e raggruppati fra di loro, senza ingombro dell'area stradale e dei marciapiedi; nel caso di nuovi complessi edificati vanno previsti tratti di recinzione cieca in muratura (mattoni intonacati, mattoni a vista, pietra a secco, cls a vista) con integrati i suddetti box.
2. I box esistenti situati in posizione impropria devono essere collocati secondo il presente Regolamento in occasione delle modifiche apportate dagli Enti erogatori oppure in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o rifacimento delle facciate o delle recinzioni da parte di privati.

## **Art.21 Insegne e targhe**

1. Le insegne e le targhe sono normate dall'apposito Regolamento della Pubblicità <sup>(5)</sup> che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, fatto salvo quanto segue.
2. Le targhe sono ammesse purché :
  - i) realizzate in metallo, materiale lapideo, cristallo o altro materiale trasparente o con scritte con lettere libere (eventualmente debolmente retroilluminate); queste ultime due tipologie sono obbligatorie in presenza di apparati murari decorati o di qualità, in modo da consentire la visione dell'apparato murario sottostante, e sempre che non sia possibile un'altra collocazione e l'inserito nella muratura non pregiudichi la preesistenza;
  - ii) unificate nella forma, materiale e posizione per via o almeno per edificio;
  - iii) installate in blocco in prossimità dell'ingresso al piano terra dei locali a cui si riferiscono.
3. L'installazione delle insegne non deve in generale essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica, motorizzata o meno, non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, né impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici o disturbare l'attenzione dei guidatori in prossimità di incroci.
4. Per le insegne e gli impianti pubblicitari posteriori al 1970 non sono ammesse le collocazioni:
  - i) sulle coperture;
  - ii) su murature in pietra a vista o in mattone a vista salvo che venga usato la tipologia con lettere singole;
  - iii) su elementi di facciata aventi funzione decorativa;
  - iv) su tende, salvo che su mantovane di altezza non superiore a cm 25, recanti il nome ed il tipo dell'esercizio commerciale a cui si riferiscono;
  - v) su pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici;

- vi) su strutture aggettanti quali: balconi, pensiline;
- vii) dipinta o incollata sulla sede stradale o sul marciapiede;
- viii) ai piani superiori al primo di edifici in zone di pregio (A, NF, NR del PRG), salvo che si tratti di vetrofanie, con l'esplicita esclusione di qualsiasi insegna o manufatto, sporgente rispetto alle facciate e le insegne a messaggi variabili (ad esempio del tipo a display o con schermo televisivo);
- ix) ai piani superiori di edifici in altre zone, salvo nel caso di progetti generali estesi almeno ad interi edifici in cui sia verificato il risultato complessivo di valorizzazione dello spazio pubblico circostante e l'assenza di disturbi alla fruizione di elementi di valore architettonico o paesaggistico;

5. Nelle zone “centro storico medievale”, “aree di pregio” e “sottoportici” la posa, l'installazione, la sostituzione delle insegne, fatto salvo quanto previsto dalle norme del Piano Particolareggiato area A 2.1 del P.R.G.C., sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:

- i) i colori ed i materiali, i caratteri grafici, compresi marchi ed ogni altro elemento utilizzati devono essere armonizzati con il contesto, con specifico riferimento al decoro del complesso di edifici circostanti ove classificati come di pregio nel Regolamento della Pubblicità citato, nei Centri Storici e negli spazi pubblici fronteggianti edifici vincolati ;
- ii) nel caso di insegne storiche così come individuate ai sensi della L. R. 34/95, l'intervento deve essere di restauro conservativo con eventuale, se necessario, parere favorevole della competente Soprintendenza;
- iii) le insegne si devono collocare nella parte superiore della vetrina o dell'ingresso, secondo il progetto edilizio approvato, e comunque inserite in uno spazio già predisposto nel serramento e all'interno del filo della muratura; ove ciò non sia possibile in ogni caso devono inserirsi, senza alterarli, entro gli elementi dell'ordine architettonico originario;
- iv) nelle “Aree e fabbricati di pregio” del citato Regolamento della Pubblicità <sup>(5)</sup> è vietata l'installazione di insegne:
  - \* con illuminazione interna (fatti salvi gli impianti pubblicitari indicanti servizi di pubblica utilità, definiti “Monopolio” nel Regolamento della Pubblicità citato ),
  - \* a bandiera (fatti salvi gli impianti ammessi del tipo “Ferro battuto” e “Lamiere storiche”);
- v) per la zona “sottoportici” è vietata l'installazione di insegne al neon o neon ambientale.

6. Le scritte di ogni genere (comprese quelle su display o all'interno delle vetrine o in vetrofania), salvo quando riportano nomi, marchi aziendali o denominazioni dell'attività, devono essere leggibili (salvo quelle già di uso comune) anche in italiano corretto nell'ortografia e in ogni caso sono vietate scritte, immagini e denominazioni dell'attività che comportino forme di discriminazione tra i cittadini, di violenza o di oltraggio alle istituzioni;

7. Qualsiasi elemento costituente impianto pubblicitario, insegna o targa deve essere collocato sulla facciata in modo da sporgere sul pubblico passaggio rispetto al filo del fabbricato:

- i) per le strade dotate di marciapiede, fino all'altezza di m 2,50, massimo cm 10;
- ii) per le strade dotate di marciapiede o di altre delimitazioni della sede stradale, ad altezza superiore a m 2,50, meno della larghezza del marciapiede stesso o dello spazio pedonale delimitato e comunque massimo m 1,00;
- iii) per le strade mancanti di marciapiede o di altre delimitazioni della sede stradale, fino all'altezza di m 3,50, massimo cm 10;

- iv) per le strade mancanti di marciapiede o di altre delimitazioni della sede stradale, ad altezza superiore a m 3,50, sino al bordo della carreggiata e comunque massimo m 1,00, fermo restando che la dimensione della carreggiata nelle strade senza marciapiede, utile ai sensi del Codice della Strada, è convenzionalmente stabilita pari a m 1,50 per parte dalla mezzeria per le strade ad una corsia a senso unico o di isola pedonale e a m 3,00 per parte dalla mezzeria per le strade a doppio senso di marcia;
- v) le limitazioni di sporgenza precedenti possono essere derogate in prossimità di balconi e sporti edilizi al disopra dell'intradosso degli stessi, limitatamente alla loro sporgenza ed entro un fronte lungo al massimo tre volte la profondità dello sporto.

8. Sono ammesse sostituzioni/realizzazioni di insegne e preinsegne delle attività commerciali in modo coordinato ed unitario per strada o piazza, almeno per fronte di isolato su strada o su piazza, purché attraverso le seguenti diverse modalità:

- i) con pannelli unificati secondo disegno conforme al precedente art.11, da posizionare all'intersezione con la via di maggior transito; tali cartelli indicatori devono essere murati o su piedritti a distanza non maggiore di cm 10 dal muro o dalla recinzione;
- ii) con insegne a bandiera del tipo "Ferro battuto" e "Lamiere storiche ", (vedi allegato esemplificativo);
- iii) con insegne tradizionali unificate in tipologie nei caratteri e/o nel colore e/o nella morfologia (vedi allegato esemplificativo);
- iv) ove si realizzi il coordinamento di cui al comma precedente i proprietari delle attività partecipanti si impegnano contestualmente a rimuovere tutte le insegne o le targhe preesistenti difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento.

9. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere, con riferimento ad altri regolamenti o a specifici piani di qualificazione urbana, particolari soluzioni progettuali e di imporre direttive per un corretto inserimento ambientale.

10. L'installazione di insegne, tende o targhe aventi particolari posizionamenti, dimensioni, forme o sagome, anche in deroga a quanto prescritto ai commi 2 e 3 precedenti, può essere autorizzata solo in presenza di un apposito progetto di sistemazione dell'intera facciata dell'edificio, in cui sia verificato il migliore assetto qualitativo per la pubblica fruizione, rispetto a quello attuale e a quello risultante dalla normale applicazione delle norme citate, fermo restando il rispetto del Regolamento della pubblicità citato; in particolare:

- i) per i punti v) e seguenti del comma 2 sono ammesse deroghe nel caso di progetti complessivi di assetto di uno spazio pubblico entro piani di qualificazione urbana o per particolari eventi di durata non superiore a 60 giorni.
- ii) nel caso di azione concordata fra commercianti e Comune è possibile l'utilizzo di vetrofanie riportanti un marchio od un logo di promozione del luogo del commercio.

## **Art.22        Vetrine e distributori automatici**

1. Le vetrine sono normate dall'apposito Regolamento della Pubblicità <sup>(5)</sup>, che ne regola i luoghi e le modalità di affissione, fatto salvo quanto segue.

2. Tutte le vetrine devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, ed in ogni caso rispondere alle norme di eventuali piani urbanistici di dettaglio vigenti nelle zone in cui insistono; in particolare:

- i) nelle zone “centro storico medievale” e “sottoportici” (come identificate dal Regolamento della pubblicità citato) non è ammesso il posizionamento di nuove chiusure delle vetrine con maglie metalliche piene o semipiene di qualsiasi foggia e colore, non sono parimenti ammesse maglie metalliche a giorno in tinta acciaio, zincate o cromate qualora non coerenti col serramento della vetrina;
- ii) nel caso di vetrine di locali storici così come individuati nell’elenco allegato, ai sensi della L. R. 34/95, l’intervento deve essere di restauro conservativo con eventuale, se necessario, parere favorevole della competente Soprintendenza;
- iii) le vetrine a muro (bacheche) per esposizione sono consentite con i limiti del regolamento sulla Pubblicità <sup>(5)</sup> e con sporto massimo rispetto al filo dell’edificio di cm.10.

3. L’Autorità comunale ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione riferita ad altri regolamenti o a specifici piani di qualificazione urbana, particolari soluzioni progettuali e di imporre direttive per un corretto inserimento ambientale.

4. Gli apparecchi privati di distribuzione automatica di beni (biglietti di viaggio, bancomat, cash/dispenser, etc.) devono:

- i) essere inseriti entro il filo di fabbricazione dell’edificio nello spazio murario già predisposto per una vetrina o una porta;
- ii) essere fruibili da portatori di handicap;
- iii) avere caratteristiche atte a consentire l’immediata comprensione della loro destinazione, con istruzioni in almeno un’altra lingua oltre all’italiano.

## **Art.23 Tende**

1. Le tende devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale; fatte salve specifiche indicazioni individuate dal Regolamento Comunale della Pubblicità <sup>(5)</sup> e dagli strumenti urbanistici esecutivi.

La posa, l’installazione, la sostituzione delle tende sono sottoposti alle seguenti prescrizioni generali:

- i) i colori ed i materiali, i caratteri grafici, compresi marchi ed ogni altro elemento utilizzati devono essere armonizzati con il contesto, con specifico riferimento al decoro del complesso di edifici circostanti ;
- ii) tutte le tende, i loro meccanismi e le loro appendici non devono sporgere dal marciapiede e non possono essere posti ad altezza inferiore a m. 2,30 dallo stesso; se non trasversali al transito pedonale, non devono comunque scendere al di sotto di m 2,10 dalla pavimentazione;
- iii) nelle arcate dei portici cittadini, eccettuate quelle di testa ed in corrispondenza allo sbocco di vie laterali e di passi carrai, sono ammesse solo tende pendenti verticalmente, purché non rechino impedimento al transito pedonale e non impediscano un adeguato illuminamento notturno;
- iv) le tende esterne applicate ai piani superiori, visibili dal suolo pubblico, sono autorizzate purché di colore e modello uniforme per tutto l’edificio;

- v) in ogni caso le tende visibili da spazio pubblico non devono, per forme e per colore, essere in contrasto con l'ambiente circostante, con particolare riguardo ai centri storici e ai complessi edificati inseriti nel verde, e dovranno essere di colore e modello uniforme per tutto l'edificio e di forma omogenea almeno per fronte di isolato su strada o su piazza.

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione riferita ad altri regolamenti o a specifici piani di qualificazione urbana, particolari soluzioni progettuali e di imporre direttive per un corretto inserimento ambientale.

## **Art.24 Norme generali**

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri:

- i) non è consentito il posizionamento di elementi di arredo su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù ad uso pubblico da parte dei privati se non in presenza di progetto unitario esteso all'intero ambito omogeneo approvato dalla Amministrazione comunale;
- ii) devono essere utilizzati prodotti di sicura affidabilità e durata (con particolare riferimento alle prestazioni antivandalismo) nonché caratterizzati da rigore formale, semplicità di linee e forme

2. Per le opere di cui sia verificata la conformità al presente regolamento, non è richiesto il parere della Commissione Regionale dei Beni Ambientali, ex art. 91 bis L.R. 56/77 e s.m.i., ancorché eseguiti su edifici vincolati a detto parere.

3. Sono possibili deroghe alle prescrizioni contenute nelle presenti norme solo in presenza di progetto unitario di iniziativa pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.) teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

<sup>(1)</sup> cfr.: “Integrazione al Regolamento Municipale d’Igiene”, per regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 05.02.2002 e eventuali s.m. e .i..

<sup>(2)</sup> zone A-NF-NR-VP ed art.45 N.d.A. del P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. 6-24303 del 6 aprile 1998 e s.m.i.

<sup>(3)</sup> “Linee Guida per l’applicazione della L.R. 31/2000” e relativo allegato “Guida alla preparazione del PRIC, metodi, collaudi e verifiche”, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 330414/2003 del 10 febbraio 2003,

<sup>(4)</sup> zone E, EM, PP1, VN del P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. 6-24303 del 6 aprile 1998 e s.m.i.

<sup>(5)</sup> approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2002 e s.m. e i.